REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL14 giugn	o 1979		
N_5_ dell'O.d.G.			
N_502 Reg. deliberazioni			
OGGETTO: Proposta di legge	"Eserci	zio delle funzioni amministr	ative neil " da parte
materie "acque mi della Regione - D	nerall e	felligit e case e corpre-	, 44 641
		·	_
L'anno millenovecentosettant.	nove II	giorno quattordicijel mese di	jugno
u 10 20 to Best malls called	lla Adunon:	ze del Consiglio Regionate in seduta.	
	ille Additan	ze doi donoigno negionare in ====	
<u>pubblica</u> și è riunito U			
co	NSIGLIO	REGIONALE	
sotto la presidenza del sig. Pro	<u>f. Luigi</u>		
wice provident i sign Gittsepps	Conte -	Antonio Somma	
annotationi engraturi i elan Inc	. Emanue	le Capozza - Prof. Rocco Ga	Latone
e con l'assistenza:		nott Eraldo Pan	anzio
del Coordinatore del Settore del	lla Segreter	ra Generale <u>Dott, Eraldo Pan</u>	
— del Coordinatore dell'Ufficio Aul	a e Resoco	ntaziona	
1 Signori Consiglieri sono prese	enti o asser	nti come segue:	
-	Present Attenti		Presenti Astenti
1) Andretta Aurelio	.ga.	26) Giampaolo Filippo	22
2) Aprile Leonardo	<u>^</u>	27) Laera Alessandro	
3) Blandolino Antonio	<u></u> <u></u>	28) Latenza Coelmo	<u> </u>
4) Borgia Carlo	. sa	29) Leucci Glovanni	
5) Bortone Giorgio	<u>.</u>	30) Lluzzi Francesco	<u></u>
6) Calvario Pasquale		31) Margiotta Giovanni	<u>n</u>
Capozza Emanuele		32) Monfredi Angelo	5-5
8) Cassano Michele	. 	33) Moree Leonardo	
9) Ciocia Graziano	- 5	34): Palmis Vincenzo 35): Papa: Giuseppe	
10) Ciuffreda Pasqual e	- <i>h</i>	36). Papapietro Giovanni	
11) Clemente Tommaso		37) Piccigallo Benito	<u>n</u>
12) Colamonaco Maria		28) Principalli Glacomo	·4
13) Colasanto Giuseppe	_ <u>h_</u>	39) Chiaita Nicola	4
14) Colonna Gluseppe	4	(1901-Balmanda Costmo	1,
15) Consiglio Gabriele	i	Atl Bizzo Marcello	h
16) Conte Giuseppe17) D'Aiena Fedele		្នុំវិទ្ធិស្រី ដូច្នេះម៉ូន្តែទី - ប៉ុន្តែក្រុម nico	
18) D'Andrea Nicola		43) Sasso Giuseppe	
19) Dell'Aquila Antonio		44 Sonone Antonio	
20) Dilonardo Glovanni	Alpa Samo	666 451 Statistic Videenzo	h
21) Fantasia Matteo	A CONTRACTOR	463 Tapideoine Luigi	<u></u>
22) Flore Alessandro		Achille	
23) Fitto Salvatore	and the second	Gennaro	
24) Galatone Rocco	} <i>}</i>	60000000000000000000000000000000000000	
25) Gatta Renzo	5.5.A	· NSeppe	
	and the state of t	·····································	

A relazione del sig. <u>Vice Presidente ĝi turno, cons. Conte (si è allon-</u>
tanato Tarricone), il quale informa l'Assemblea che quinto argomento i
scritto all'ordine del giorno è la proposta di legge Fitto-Clemente "E
sercizio delle funzioni amministrative nelle materie 'acque minerali e
termali' e 'cave e torbiere' da parte della Regione - Disposizioni tran
sitorie".
Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permanen
te, cons. Colonna.
- Omissis -
Segue la discussione generale.
- Omissis -
Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la proposta
di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.
- Omissis -
Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte
l'Assemblea che si deve vprocedere alla votazione della proposta di leg
ge nel suo complesso.
Seguono le dichiarazioni di voto.
- Omissis -
IL CONSIGLIO REGIONALE
Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli
articoli;
A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo M.S.I., espres-
si ed accertati per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare, così come approva, la proposta di legge "Esercizio delle
funzioni amministrative nelle materie 'acque minerali e termali' e 'ca
ve e torbiere' da parte delal Regione - Disposizioni transitorie", nel

	IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
	Conte
I CONSIGLIERI SEGRETARI	
Capozza-Galatone	

CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE

"Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie 'acque minerali e termali' e 'cave torbiere' da parte della Regione - Dispos<u>i</u> zioni transitorie".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1

E' istituito l'Ufficio Minerario regionale il quale:

- provvede alle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigen te disciplina normativa, nelle materie "acque minerali" e "cave e torbiere" trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 14.1.1972, n. 2, e degli artt. 61 e 62, primo e secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, l'attività di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;
- coordina l'attività relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;
- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;
- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e lo cali;
- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l'altro, tutte le notizie, dati e conoscenze risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti e costruzione di gallerie;
- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l'attività mineraria;
- provvede alle attività istruttorie ai fini della pubblicazione del le statistiche dei dati tecnici ed economici dell'industria minera ria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;
- provvede alle attività istruttorie per l'esercizio da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

La Giunta regionale si avvale, altresì, dell'Ufficio Minerario

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

regionale per l'esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 62, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente le gislazione statale all' "Ingegnere Capo del distretto minerario", a-gli "Ingegneri" ed ai "Periti" del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, ri spettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dell'Ufficio Minerario regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

Il personale del Corpo statale delle miniere, da trasferire alla Regione in conformità all'art. 112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarà inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi e con le modalità di di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in aumento al numero delle unità di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale predetta.

Il personale di cui al comma precedente e quello già trasferito per effetto del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 ed in servizio presso la Amministrazione regionale, sarà assegnato all'Ufficio Minerario regio nale ed immesso nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Con i medesimi provvedimenti sarà nominato il coordinatore dello Ufficio Minerario che eserciterà le funzioni di "Ingegnere Capo".

(approvato all'unanimità)

Art. 4

L'Ufficio Minerario regionale fa capo al Settore Industria della Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo la se stante fino a quando il suo ordinamento non sarà diversamente di sciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, neces sario per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ufficio Minerario medesimo.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI Capozza-Galatone